

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER TABACCAI E PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con i due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.02.2008, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01.03.2008, è stata data attuazione alla disciplina dei crediti d'imposta introdotta dalla legge finanziaria 2008 (commi da 228 a 237 dell'articolo 1) per favorire l'adozione di misure volte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti.

Le due agevolazioni sono dirette a destinatari diversi:

1. soggetti esercenti esclusivamente o prevalentemente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa,
2. altre PMI commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel triennio 2008 - 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza (comprese quelle sostenute per l'adozione di sistemi di pagamento con moneta elettronica).

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza.

Le istanze saranno esaminate in ordine cronologico.

La concessione del credito d'imposta è subordinata allo stanziamento disponibile per ciascun anno. I soggetti esclusi per l'esaurimento dei fondi disponibili avranno la precedenza per la concessione del credito negli anni successivi.

### *Spese agevolabili*

Sono agevolabili a favore dei soggetti esercenti esclusivamente o prevalentemente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.

### *Misura dell'agevolazione*

Il credito di imposta è riconosciuto, a favore dei soggetti esercenti esclusivamente o prevalentemente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per un importo pari all'**80 per cento** delle spese sostenute e, comunque, **non superiore** complessivamente a **1.000 euro** per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta.

Per le altre PMI commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso nonché di somministrazione di alimenti e bevande il credito di imposta è riconosciuto per un importo pari all'**80 per cento** delle spese sostenute e, comunque, **non superiore** complessivamente a **3.000 euro** per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta.

In caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente.

### *Presentazione dell'istanza*

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei succitati decreti (31.03.2008). L'istanza dovrà comunque prevedere l'indicazione degli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e l'attestazione del rispetto della regola del *de minimis*.

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

***Concessione del credito di imposta***

Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.

La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.

***Utilizzo del credito d'imposta***

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di concessione.

Il credito d'imposta spettante è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

***Controlli e revoca del beneficio***

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inaffidabilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

***Regola de minimis***

Il credito di imposta in applicazione della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 non può essere cumulato con altri sostegni de minimis se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi.

Il credito d'imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione Europea.

***Dott. Vito SARACINO***